

Ministero della Transizione ecologica (Mite)

Regione Veneto

Provincia di Rovigo

Comune di Trecenta

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA
RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

A03

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Data: Maggio 2023

Cod.: 1799

Committente

aiem ^{green}

AIEM GREEN SRL

Viale C. Alleati d'Europa 9/G
45100 ROVIGO (RO)

Studio Tecnico

CONTE & PEGORER

Ingegneria Civile e Ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO
e-mail: contepegorer@gmail.com - Sito web: www.contepegorer.it
tel. 0422.30.10.20 r.a.



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)	4
2.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....	5
2.2	ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE	8
2.3	CONCLUSIONI	9
3	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	10
3.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....	10
3.2	ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE	13
3.3	CONCLUSIONI	13
4	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)	14
5	PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.).....	18
6	PIANO ENERGETICO REGIONALE - FONTI RINNOVABILI - RISPARMIO ENERGETICO - EFFICIENZA ENERGETICA (PERFER).....	20
7	LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI (MITE).....	23
8	L.R. 19 LUGLIO 2022, N. 17 “NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA”	28
9	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.).....	32
9.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....	32
9.2	ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	33
9.3	CONCLUSIONI	33
10	SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)	34
11	PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DISTRETTO IDROGRAFICO PADANO (P.G.R.A.) (AGGIORNAMENTO 2022)	36
12	PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)	38
13	MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)	39
13.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....	40
13.2	CONCLUSIONI	41
14	CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO	42
15	PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2022/2027	44
16	PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.).....	46
17	ALTRI VINCOLI.....	49
18	CONCLUSIONI.....	50

1 PREMESSA

Il Quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Sono di seguito analizzati i principali piani territoriali che interessano il sito ed individuati i vincoli, le tutele e le prescrizioni che insistono sull'area, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dell'opera in progetto.

2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (2020) ha l'obiettivo di *“proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività”*. I macrotemi individuati sono: uso del suolo; biodiversità; energia, risorse e ambiente; mobilità; sviluppo economico; crescita sociale e culturale. Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto che intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni macrotematica del sistema degli obiettivi sono stati visualizzati in una (o più) specifiche tavole progettuali.

Il nuovo Piano è il risultato di un percorso di lavoro iniziato nel 2001 con deliberazione della Regione Veneto n. 815 del 30 marzo 2001 e terminerà con l'approvazione che sancirà la sostituzione definitiva del P.T.R.C. del 1991.

Il procedimento di formazione del P.T.R.C. è stato, di seguito, disciplinato dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio”* denominata anche *“legge urbanistica”*.

Il nuovo P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009.

Con DGR n. 1705 del 26.10.2011 è stato dato avvio alla predisposizione di una variante parziale al PTRC 2009, ai sensi della L.R. 11/2004, con riferimento alla tematica paesaggistica, di cui al D.lgs 42/2004, e ad un aggiornamento dei contenuti urbanistico-territoriali, conseguente alle mutate condizioni dei comparti dell'economia, della produttività, dei servizi di eccellenza, della sicurezza idraulica, ma anche delle nuove esigenze di federalismo.

La Giunta Regionale con delibera di Giunta n. 427 del 10 aprile 2013 ha adottato la variante parziale al PTRC, finalizzata ad attribuire la valenza paesaggistica al Piano oltre che per un aggiornamento dei suoi contenuti territoriali.

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 ha approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento versione 2020.

2.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto.

- [TAVOLA 00: PTRC 1992 - RICOGNIZIONE](#)

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- [TAVOLA 01A: USO DEL SUOLO – TERRA](#)

- ◇ Sistema del territorio rurale: area ad elevata utilizzazione agricola

L'art. 10 "Aree ad elevata utilizzazione agricola" delle NdA recita:

"1. Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola la pianificazione territoriale e urbanistica persegue le seguenti finalità:

a) favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e dell'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola, limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;

b) favorire la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;

c) favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando la continuità ecosistemica, anche attraverso la riduzione dell'utilizzo dei pesticidi;

d) assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche;

e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario presenti;

f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale."

- ◇ Elementi territoriali di riferimento: ricognizione dei paesaggi del Veneto – perimetri

I perimetri fanno riferimento alla suddivisione operata nell'”*Atlante ricognitivo*” allegato al PTRC definito al comma 4 dell'articolo 71 delle Norme Tecniche: “...*quale prima ricognizione finalizzata alla conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano, in cui sono indicati obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica che costituiscono quadro di riferimento, con valore prescrittivo, per la pianificazione paesaggistica regionale d'ambito, la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale e la pianificazione di settore.*”

Si tratta di indicazione che deve essere approfondita in caso di presenza di vincolo paesaggistico, che, però, non interessa il sito in questione.

- [TAVOLA 01B: “USO DEL SUOLO” – ACQUA](#)

- ◇ Aree di tutela e vincolo: area vulnerabile ai nitrati

Le Norme Tecniche non specificano indicazioni per tale elemento.

- [TAVOLA 01C: “USO DEL SUOLO” – IDROGEOLOGIA E RISCHIO SISMICO](#)

- ◇ Sistema Idrogeologico: bacini soggetti a sollevamento meccanico

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- ◇ Sistema Idrogeologico: superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- ◇ Sistema Idrogeologico: superficie irrigua

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

L'aspetto idraulico è approfondito nelle sezioni successive con l'esame del P.G.R.A.

- [TAVOLA 02: BIODIVERSITÀ](#)

- ◇ Diversità dello spazio agrario: bassa

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- ◇ Diversità dello spazio agrario: medio bassa

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- ◇ Elementi territoriali di riferimento: ricognizione dei paesaggi del Veneto - perimetri

Si richiamano le considerazioni effettuate per la tavola 01°.

Il sito non rientra nel "*sistema della rete ecologica*".

• TAVOLA 03: ENERGIA E AMBIENTE

- ◇ Inquinamento elettromagnetico: elettrodotto – 220 kV e 380 kV

L'area è attraversata da una linea elettrica di alta tensione 220 kV che è presa in considerazione nella progettazione.

La nuova installazione non prevede la presenza continuativa di persone nel sito.

- ◇ Inquinamento da NOx μ/m^3 – media luglio 2004 – giugno 2005: $10 \div 20 \mu/m^3$

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

• TAVOLA 04: MOBILITÀ

- ◇ Densità territoriale: 0,1 – 0,3 abitanti/ettaro

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

Il sito non rientra nelle "*aree nucleo e corridoi ecologici di pianura*".

• TAVOLA 05A: SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO

- ◇ Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale $\leq 0,02$

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

• TAVOLA 05B: SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO

- ◇ Numero di produzione DOC, DOP, IGP per comune; da 4,1 a 6

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

• TAVOLA 06: CRESCITA SOCIALE E CULTURALE

- ◇ Elementi territoriali di riferimento: pianura su base comunale ISTAT

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- [TAVOLA 07: MONTAGNA DEL VENETO](#)

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- [TAVOLA 08: CITTÀ, MOTORE DEL FUTURO](#)

- ◇ Sistema metropolitano regionale le reti urbane:ambito esteso tra Adige e Po

Le Norme Tecniche impartiscono direttive per la programmazione su ampia scala; non riportano indicazioni specifiche per l'intervento in oggetto.

- [TAVOLA 09: TERRITORIO RURALE E RETE ECOLOGICA](#)

- ◇ Sistema del territorio rurale: area ad elevata utilizzazione agricola

Si richiamano le indicazioni riportate per la Tav. 01A per lo stesso elemento considerato.
Il sito non rientra nel sistema della rete ecologica.

2.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME DI ATTUAZIONE

L'Art. 32 "*Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo*" delle NdA recita:

"1. Gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo sono preferibilmente installati nelle aree industriali, nelle aree a grande distribuzione commerciale ed in quelle compromesse dal punto di vista ambientale, ivi comprese quelle costituite da discariche controllate di rifiuti e da cave dismesse o lotti estrattivi dichiarati estinti, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

2. La progettazione degli impianti fotovoltaici al suolo deve prevedere un corretto inserimento paesaggistico ed eventuali opere di mitigazione paesaggistica e/o compensazione, anche con riferimento ad eventuali limiti dimensionali e localizzativi degli impianti stessi che possono essere individuati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dalla Giunta regionale.

3. Gli impianti fotovoltaici al suolo sono localizzati al di fuori di aree nucleo, ricomprese nella Rete ecologica regionale, di cui all'articolo 26."

2.3 CONCLUSIONI

Dall'analisi emerge che non vi sono valenze significative per il sito in oggetto. Esso, in particolare, non rientra nel sistema della rete ecologica.

Dall'esame effettuato si evidenzia, inoltre, la funzione di indirizzo del nuovo P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

La documentazione del Piano, articolata secondo le tematiche individuate dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio*" e dagli Atti di Indirizzo regionali, contempla anche il "*Rapporto Ambientale*" e la "*Sintesi non Tecnica*" redatti ai sensi della Direttiva n. 2001/42/CE inerente la Valutazione Ambientale Strategica.

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Rovigo con deliberazione n. 683 del 17 Aprile 2012

Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 146 del 19 Luglio 2012, i criteri di adeguamento del PTCP al parere VTR e alle prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

3.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAVOLA 01: "VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAVOLA 02: "FRAGILITÀ"

◇ FRAGILITÀ AMBIENTALE: elettrodotto (220 kV)

Il sito è attraversato da un elettrodotto da 220 kV con relativa fascia di rispetto che la progettazione ha tenuto in considerazione nella disposizione dei pannelli

- TAVOLA 02A: "SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA"

- ◇ Indicazioni pericolosità: Progetto PAI Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco - P1 Scolo meccanico

L'art. 14 *“Articolazione e definizione per il Sistema della Difesa del Suolo”* delle Norme Tecniche specifica, al punto 2:

“La Sicurezza idraulica e idrogeologica attiene al livello oggetto di pianificazione di bacino o di distretto e dei relativi Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e al livello strettamente provinciale in cui vengono evidenziate le criticità di natura idrogeologica conseguenti ad analisi sul territorio.”

L'art 20 *“Norme transitorie per il Sistema della Difesa del Suolo”* delle Norme Tecniche, specifica:

“1. Fino all’adozione del P.A.I. del Fissero-Tartaro-Canalbianco le aree classificate di pericolosità elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), ad esclusione delle aree a scolo meccanico, vengono qualificate come aree esondabili o a ristagno idrico, con conseguente applicazione della relativa normativa.

2. Fino all’adozione del P.A.I. del Fissero-Tartaro-Canalbianco i Comuni, per la disciplina delle aree classificate di pericolosità elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), considerano le norme di salvaguardia del precedente Progetto di Piano adottato dall’Autorità di Bacino con deliberazione n. 1 del 12 aprile 2002”.

Il P.A.I. è preso in considerazione in una sezione successiva.

- TAVOLA 03: “SISTEMA AMBIENTALE NATURALE”

- ◇ COMPONENTI NATURALISTICHE COME ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETE ECOLOGICA: siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica

A margine del sito, al confine ovest della porzione più meridionale (siepe) ed al confine nord dell'area più settentrionale (filare), vengono segnalati elementi di valenza ambientale e naturalistica. Le Norme Tecniche all'art 28 specificano:

Art. 28 – Direttive per le siepi e i filari di particolare valenza ambientale e naturalistica, i parchi e i giardini

1. I Comuni, con i propri strumenti urbanistici, perseguono la tutela e la valorizzazione degli elementi lineari di valenza ambientale quali siepi e filari, nonché dei parchi e dei giardini privati, anche disponendo specifiche agevolazioni per la loro manutenzione.

Il progetto non altera tali elementi naturali e li conserva.

- TAVOLA 04: "SISTEMA INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE"

- ◇ SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE: viabilità di livello provinciale in progetto

La porzione più orientale del sito di progetto è attraversata dal progetto di una rete viaria di livello provinciale.

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 04A: "MOBILITÀ LENTA: ITINERARI CICLABILI E VIE NAVIGABILI"

- ◇ ITINERARI CICLABILI: Proposta di itinerario della rete di raccordo

Lungo via tenuta spalletti, al confine ovest del sito di progetto, viene segnalata la proposta di itinerario ciclabile della rete di raccordo.

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all' elemento citato, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 04B: "MOBILITÀ LENTA: IPPOSTRADE"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

Il PTCP segnala che ad ovest del sito di progetto, sempre con ingresso da via Tenuta Spalletti, sorge un centro ippico con scuderie agriturismo.

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 05: "SISTEMA DEL PAESAGGIO"

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

Il sito di progetto non ricade in ambiti di interesse paesaggistico.

- TAVOLA 06: "TUTELE AGRONOMICHE E AMBIENTALI"

- ◇ Gradi di tutela della capacità produttiva agraria: Ambito a media tutela

- ◇ Gradi di tutela della capacità produttiva agraria: Ambito a buona tutela

Il sito di progetto ricade prevalentemente in un ambito a media tutela, per una piccola porzione a buona tutela.

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 06A: "AMBITI DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRIMARIO"

- ◇ PRODUZIONI DI QUALITA' E CAPACITÀ PRODUTTIVA: F area a maggiore concentrazione di produzione frutticola

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

3.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE

Le Norme Tecniche non riportano ulteriori indicazioni per la tipologia di intervento in progetto.

3.3 CONCLUSIONI

Il P.T.C.P. non riporta vincoli o prescrizioni che possono precludere la realizzazione del progetto.

L'analisi del P.T.C.P. non ha evidenziato vincoli, prescrizioni o altri elementi che possono precludere la realizzazione del progetto.

4 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione, disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio*”, che traccia “*le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale*” (comma 2, art. 12 L.R. 11/04).

Il procedimento di formazione del P.A.T. si compone delle seguenti fasi:

- redazione del Documento preliminare;
- concertazione;
- approvazione del Consiglio comunale;
- deposito per le osservazioni;
- trasmissione del piano adottato alla Provincia con le controdeduzioni;
- approvazione.

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Trecenta è stato adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 17/10/2011 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale, di ratifica, n. 1418 del 09/09/2016.

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

◇ Elementi generatori di vincolo: Elettrodotti – Art. 15

Le norme tecniche all'art 15 riportano:

“DIRETTIVE

15.1. *La profondità delle fasce relative alle linee degli elettrodotti individuate nella Tav. 1 potrà variare in rapporto all’ottimizzazione delle linee, ai piani di risanamento che le interesseranno, alla certificazione dell’esatta estensione del vincolo in rapporto alle caratteristiche dell’elettrodotto dichiarate dall’ARPAV o per effetto di eventuali modifiche legislative sopravvenute. In caso di discordanza in merito all’esatto tracciato dell’elettrodotto farà fede il rilievo topografico.*

15.2 Il P.I. aggiorna e completa l'individuazione della rete degli elettrodotti in cavo aereo e interrato < di 132 KV su comunicazione da parte dell'Ente competente della localizzazione di tali linee sul territorio Comunale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

15.3 In assenza di tale comunicazione l'utenza interessata a interventi all'interno di tali aree dovrà attivare le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/2008.

"prescrizioni e vincoli", comma 15.3 In assenza di tale comunicazione (l'utenza interessata a interventi all'interno di tali aree dovrà attivare le procedure previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/2008."

Il progetto applica la fascia di rispetto prevista.

- ◇ Fasce di rispetto: Rispetto stradale (D.L. 20.04.1992, n. 285) – Art. 18

“PRESCRIZIONI E VINCOLI

18.6 Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.”

Il progetto ha mantenuto una fascia di rispetto di 20 m dalla viabilità comunale.

- ◇ Fasce di rispetto: Rispetto Idraulico (R.D. 08.05.1904, n. 368) – Art. 19

“PRESCRIZIONI E VINCOLI

19.3 È fatta salva la distanza di rispetto di m. 10 dal demanio idrico (corsi d'acqua pubblici), ancorché non individuati planimetricamente, in conformità all'art.96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523. In particolare la fascia di 10 m.:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento ed ostacolo al transito dei mezzi manutentori;
- eventuali eccezioni potranno essere autorizzate, nel rispetto del limite inderogabile previsto dalla vigente legislazione, per comprovate esigenze igienico-funzionali e sempre che non sopravanzino il fronte esistente, previo nulla-osta dell'Autorità competente.”

Il progetto ha mantenuto una fascia di rispetto di 10 m dal canale confinante.

- ◇ Viabilità: Progetto pianificata – Art. 18

Le norme non riportano indicazioni sulla viabilità in progetto.

- TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ

- ◇ Compatibilità geologica ai fini urbanistici: Area idonea a condizione (area interfluviale tipo a) – Art. 26

Le norme tecniche all'art 26 riportano:

"26.2 Il sottosuolo di queste zone piane è in genere costituito da litotipi coesivi argilloso limosi con alternanze di livelli e/o strati di limo sabbioso. In linea generale non vi sono obiezioni all'edificazione con fondazioni dirette superficiali. Tuttavia risulta indispensabile l'esatta conoscenza delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo, i cui risultati potranno in alcuni casi limitare la progettualità. Come riportato nella premessa delle aree idonee a condizione, gli interventi attivi per procedere all'edificazione non riguardano azioni per migliorare il terreno di fondazione, ma bensì rimandano ad una progettazione che si adegua alle caratteristiche geomeccaniche del sottosuolo.

26.3 Le condizioni per raggiungere l'idoneità non dipendono dunque da correzioni di natura geologica, ma da una progettazione che tenga in considerazione la limitazione dei volumi e il ricorso a strutture con carico unitario ridotto...".

I pannelli vengono infissi nel sottosuolo per 2 m. Si tratta di strutture con carico unitario ridotto.

- ◇ Area idonea a condizione (area con problemi di tipo idrogeologico tipo c) – Art. 28

Le norme tecniche riportano prescrizioni relative all'edificazione civile. Il progetto prevede l'infissione dei pali di supporto ai pannelli, tale opera non produce conseguenze di tipo idrogeologico.

- TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

- ◇ Ambiti Territoriali Omogenei – Sottoinsieme “A” – Agricolo – Residenziale Integrato – Art. 31

Le norme non riportano indicazioni in riferimento al progetto proposto.

- ◇ Infrastruttura di maggior rilevanza: Pianificata e di progetto da PAT – Art. 40

Le norme tecniche riferiscono che il tracciato della viabilità in progetto è indicativo e demanda al PI la definizione dello stesso.

- ◇ Infrastruttura di maggior rilevanza: Ippovie provinciali PTCP adottato – Art. 41

Le norme non danno indicazioni utili al progetto proposto.

5 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento che attua il Piano di Assetto Territoriale disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Esso, in particolare, *“è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”* (comma 3, art. 12 L.R. 11/04).

Il procedimento di formazione del P.I. si compone delle seguenti fasi:

- redazione del Piano attraverso la consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;
- approvazione del Consiglio comunale;
- deposito per le osservazioni;
- approvazione del Consiglio comunale.

La seconda Variante al Piano degli Interventi del Comune di Trecenta è stata approvata con D.C.C. del 29/04/2022 n. 16.

Nell'elaborato grafico principale sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

◇ Zona E – Art. 38

Le norme si riferiscono principalmente alle nuove edificazioni . In generale viene richiesto alle nuove edificazioni di garantire *"la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo e dovranno essere realizzate nel rispetto dell'organizzazione insediativa preesistente e della orografia circostante."*

Non vi sono indicazioni specifiche per il progetto proposto.

◇ Infrastrutture: Infrastruttura stradale pianificata a livello provinciale

Nessuna indicazione.

◇ Infrastrutture: Ippovie provinciali del PTCP

Nessuna indicazione.

◇ Fasce di Rispetto: Rispetto stradale – Art. 50

L'art 50 delle NTO riferisce *"Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione entro o fuori terra; sono altresì vietati i depositi permanenti di qualsiasi tipo di materiale, sia all'aperto che sotto tettoie, gli scavi ed i riporti di terreno."*

La progettazione ha rispettato la prescrizione.

◇ Fasce di Rispetto: Rispetto idraulico – Art. 51

Le NTO riferiscono: *"Il PI indica le zone di tutela dei canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.*

I corsi d'acqua sono distinti nelle tavole del PI nelle seguenti categorie:

- *Canali consortili irrigui, Cavo Bentivoglio e Fossa Maestra: generano una fascia di rispetto di 10 metri, la cui tutela spetta al competente Consorzio di Bonifica.*
- *Canali consortili irrigui terziari; generano una fascia di rispetto di 4 metri se privati e di 10 metri se pubblici. La tutela spetta al competente Consorzio di Bonifica.*
- *Canale navigabile Fissero Tartaro Canal Bianco genera una fascia di rispetto di metri 100 dal limite demaniale."*

La progettazione ha rispettato la fascia di 10 m prevista dal canale consortile.

◇ Fasce di Rispetto: Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola

Le norme non riportano indicazioni per il progetto proposto

◇ Fasce di Rispetto: Distanze minime reciproche degli allevamenti e edifici civili sparse

Le norme non riportano indicazioni per il progetto proposto

◇ Fasce di Rispetto: Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate

Le norme non riportano indicazioni per il progetto proposto

6 PIANO ENERGETICO REGIONALE - FONTI RINNOVABILI - RISPARMIO ENERGETICO - EFFICIENZA ENERGETICA (PERFER)

La Regione Veneto interviene nella programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012 "*Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome*" attraverso il PERFER Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica.

L'obiettivo principale del PERFER, per il 2020, è quello di mantenere l'incidenza, definita "*burden sharing*" dal D.M. 15 marzo 2012, delle fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia su un valore superiore, fissato per la Regione Veneto, del 10,3% (su base nazionale 17%).

Il piano si pone ulteriori sub obiettivi:

- incidenza fra consumi energetici finali lordi al 2020 – consumi energetici finali lordi al 2005 e consumi energetici finali lordi al 2005 al 20%;
- incidenza fra consumi finali di biocarburanti nel settore trasporti e consumi finali nel settore dei trasporti al 10%.

L'iter di realizzazione del PERFER è iniziato nel 2012 con adozione del documento preliminare ed è terminato con la sua approvazione avvenuta con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017.

Fra i contenuti del piano rientrano le indicazioni del D.M. 10 settembre 2010 che ha approvato le "*Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", che prevedono, tra l'altro, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di porre limitazioni e divieti, in atti di tipo programmatico o pianificatorio, all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili in conformità a specifici principi e criteri.

In applicazione al sopra citato Decreto, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con deliberazioni n. 5 del 31 gennaio 2013, n. 38 del 2 maggio 2013 e n. 42 del 3 maggio 2013, ha individuato le aree e i siti non idonei alla costruzione e all'esercizio degli impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, degli impianti per la produzione di energia

alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano e degli impianti idroelettrici.

Tali provvedimenti costituiscono parte integrante di questo Piano Energetico Regionale avendone in parte anticipato i contenuti, come previsto dalle citate Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Di seguito è verificata l'idoneità del sito per la realizzazione del progetto, ovvero per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra:

impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra	
Non idoneo	<i>A - Siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>B - Zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>C - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>D - Rete Natura 2000;</i>
Sito	NON RIENTRA/RIENTRA:
Non idoneo	<i>E - Aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della L. n. 349/1991 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>F - Geositi;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>G - Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003;</i>
Sito	NON RIENTRA Il sito rientra, come l'intero comune, nell'ambito di produzione agroalimentare di qualità indirizzata, in particolare, ad alimenti di origine animale (formaggi e carni). Per quanto riguarda i vini, il comune di Trecenta rientra, come tutto il Veneto nell'ambito della produzione dei vini delle Venezie IGT e del Veneto IGT. Si tratta, quindi, di produzioni diffuse rientranti in territori molto ampi e non tipiche dell'ambito locale. L'area interessata ha un utilizzo agricolo a seminativo da almeno 20 anni, come verificato dalla foto satellitari, e non è praticata l'agricoltura biologica.

Non idoneo	<i>H - Aree ad elevata utilizzazione agricola, individuate dal PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009.</i>
Sito	RIENTRA: il sito rientra nelle “Aree ad elevata utilizzazione agricola” come segnalato nella Tav. 01A: USO DEL SUOLO – TERRA del P.T.R.C. vigente (2020).

La verifica individua il sito nelle “*Aree ad elevata utilizzazione agricola*”. Si specifica che l'impianto è della tipologia agro-voltaico, ovvero, come definito dalla L.R. 19 Luglio 2022, n. 17, “*impianto per la produzione di energia elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale (...)*”

La verifica dell'idoneità del sito è, quindi, ripresa più approfonditamente dalla norma citata, la L.R. 19 Luglio 2022, n. 17, analizzata in sezione successiva.

7 LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI (MITE)

Le Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, è un documento, pubblicato nel giugno 2022, elaborato dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE - Ministero della Transizione Ecologica, a cui hanno partecipato: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A., descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

Nella parte II del documento detta le caratteristiche e i requisiti dei sistemi agrivoltaici e del sistema di monitoraggio.

La necessità della regolamentazione è dettata dalle seguenti considerazioni riportate nel testo:

“Un sistema agrivoltaico è un sistema complesso, essendo allo stesso tempo un sistema energetico ed agronomico. In generale, la prestazione legata al fotovoltaico e quella legata alle attività agricole risultano in opposizione, poiché le soluzioni ottimizzate per la massima captazione solare da parte del fotovoltaico possono generare condizioni meno favorevoli per l'agricoltura e viceversa. Ad esempio, un eccessivo ombreggiamento sulle piante può generare ricadute negative sull'efficienza fotosintetica e, dunque, sulla produzione; o anche le ridotte distanze spaziali tra i moduli e tra i moduli ed il terreno possono interferire con l'impiego di strumenti e mezzi meccanici in genere in uso in agricoltura. Ciò significa che una soluzione che privilegi solo una delle due componenti - fotovoltaico o agricoltura - è passibile di presentare effetti negativi sull'altra.

È dunque importante fissare dei parametri e definire requisiti volti a conseguire prestazioni ottimizzate sul sistema complessivo, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronomica.”

Al punto 2.2 *“Caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici”* *“sono trattati con maggior dettaglio gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.”*

I requisiti sono riprodotti di seguito:

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIOA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO
L:\AIEM GREEN SRL - FV Trecenta - Cod. 1799 - APRILE 2023\Ver_00 - VIA - Aprile 2023\Relazioni\A03 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.docx

“REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

Progetto

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;

Progetto

REQUISITO C: L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

Progetto

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Progetto

REQUISITO E. Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.”

La rispondenza del progetto ai requisiti delle Linee guida è prodotta nell’allegato al progetto definitivo *“AGROPHOTOVOLTAICO MULTI-USO E ASPETTI DI MITIGAZIONE - IDENTIFICAZIONE DELLE SOLUZIONI SPERIMENTALI IN FUNZIONE DEL DESIGN”* prodotto da seatuscia.com, cui si rimanda, e di seguito riassunte:

REQUISITO A	<i>Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi; L'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"</i>
A.1 Superficie minima per l'attività agricola	Almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola.
Progetto	VERIFICATO: L'area destinata all'attività agricola supera il 71%
A.2.: Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)	Limite massimo di LAOR= 40 %.
Progetto	VERIFICATO: L'area coperta dai moduli è del 33%
REQUISITO B	<i>Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;</i>
B.1 Continuità dell'attività agricola	
a) L'esistenza e la resa della coltivazione	Valutazione della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso e suo confronto con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo.
Progetto	VERIFICATO: La riduzione della SAU comporta una leggera diminuzione della produzione standard nel post-impianto. Tale riduzione non è tale da interrompere la continuità agricola.
b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo	Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.
Progetto	VERIFICATO: Il nuovo ordinamento colturale prevede il mantenimento delle precedenti specie erbacee, fatta eccezione per il mais.
B.2 Producibilità elettrica minima	
La produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV_{agri} in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima.	
Progetto	VERIFICATO: $FV_{agri} \geq 0,6 * FV_{standard} = 68,25 \geq 52,59$
REQUISITO C	<i>L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;</i>
Tipologie di impianto	
TIPO 1)	<i>l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici.</i>
TIPO 2)	<i>l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.</i>

TIPO 3)	<i>L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione</i>
Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondo al REQUISITO C.	
Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.	
Progetto	<i>VERIFICATO: L'impianto è identificabile come di TIPO 1) in quanto l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole anche sotto ai moduli fotovoltaici.</i>
REQUISITO D	<i>Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;</i>
<i>D.1 Monitoraggio del risparmio idrico</i>	
Progetto	<i>VERIFICATO: Al fine di monitorare l'uso della risorsa idrica e quindi monitorare il risparmio idrico derivante dall'installazione dei pannelli APV, saranno determinate due aree studio di 4 m², posizionate una sotto la fascia ombreggiata ed una nella fascia di pieno campo. Nelle due aree studio verrà installata centralina meteo con la sensoristica necessaria alla determinazione del fabbisogno e deficit idrico della coltura nelle due differenti condizioni di coltivazione.</i>
<i>D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola</i>	
Progetto	<i>VERIFICATO: Sarà redatta una relazione agronomica annuale recante indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante e alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).</i>
REQUISITO E	<i>Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.</i>
<i>E.1 Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo</i>	
Progetto	<i>VERIFICATO: Il monitoraggio verrà effettuato a cadenza triennale mediante l'analisi chimico-fisica dei campioni di terreno provenienti dalle due aree studio, sotto i pannelli ed in pieno campo.</i>
<i>E.2 Monitoraggio del microclima</i>	
Progetto	<i>VERIFICATO: Il monitoraggio è eseguito mediante l'installazione di apposita sensoristica: sensori PT100 (T°), anemometri (velocità dell'aria) e igrometri/psicrometri, nelle due aree di saggio.</i>
<i>E.3 Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici</i>	
Progetto	<i>VERIFICATO: Le valutazioni agronomiche riguardanti il microclima derivante all'installazione di pannelli APV verranno riportate nella relazione agronomica, redatta annualmente.</i>

Il documento specifica:

“Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2.[n.d.r. D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola]

Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.

Il rispetto dei A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, (...)

Sulla base delle considerazioni citate l'impianto fotovoltaico può essere definito come “*impianto agrivoltaico avanzato*” in quanto sono rispettati i requisiti A, B, C, D delle Nuove Linee Guida, inoltre, l'installazione di sistemi di monitoraggio della fertilità e del microclima consentono il rispetto del requisito E, utile per l'accesso ai contributi del PNRR.

8 L.R. 19 LUGLIO 2022, N. 17 “NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA”

La Legge Regionale 19 luglio 2022, n. 17 “*Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra*” fornisce all’art. 2 l’esatta definizione, ai sensi della norma, dell’installazione in oggetto:

“a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l’energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini della presente legge, si suddividono in:

(...)

2) impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l’attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell’ambito del rilascio della autorizzazione;

La norma in oggetto, oltre a dettare le indicazioni per le competenze e l’autorizzazione di tali tipologie di impianti, specifica all’Art. 3 gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati a terra.

Di seguito è verificata l’idoneità del sito in base ai parametri elencati all’art. 3:

A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio	
Non idoneo	1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a: a) siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a: b) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	3) Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	4) aree individuate quali contesti figurativi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	6) aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	7) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	8) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	9) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sito	NON RIENTRA

B. Ambiente:	
Non idoneo	1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e atti della Giunta regionale d'individuazione;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349 "Legge quadro sulle aree protette" e inserite nell'elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
Sito	NON RIENTRA: Come dimostrato in sezione successiva, il sito ricade, ai sensi del P.G.R.A., in area a scarsa pericolosità idraulica (P1), in area a rischio idraulico moderato o nullo (R1) e in area a rischio idraulico medio (R2). Non sono previsti, in particolare, tiranti idraulici nelle situazioni di media e elevata probabilità (TR<200 anni).
Non idoneo	6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;
Sito	NON RIENTRA
C. Agricoltura	
Non idoneo	1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;
Sito	NON RIENTRA Il sito rientra, come l'intero comune, nell'ambito di produzione agroalimentare di qualità indirizzata, in particolare, ad alimenti di origine animale (formaggi e carni). Per quanto riguarda i vini, il comune di Trecenta rientra, come tutto il Veneto

	<p>nell'ambito della produzione dei vini delle Venezie IGT e del Veneto IGT.</p> <p>Si tratta, quindi, di produzioni diffuse rientranti in territori molto ampi e non tipiche dell'ambito locale.</p> <p>L'area interessata ha un utilizzo agricolo a seminativo da almeno 20 anni, come verificato dalla foto satellitari, e non è praticata l'agricoltura biologica.</p>
Non idoneo	<p>2) <i>paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 "Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali";</i></p>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<p>3) <i>sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;</i></p>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<p>4) <i>aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.</i></p>
Sito	<p>NON RIENTRA</p> <p>La procedura di individuazione delle aree agricole di pregio è in fase di attuazione dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia. Allo stato attuale non sono state ancora istituite.</p>

La verifica effettuata dimostra che il sito scelto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non rientra fra le aree cui si riferiscono gli indicatori di presuntiva non idoneità.

9 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/89 n. 183, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il P.T.A. è stato adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 4453 del 29/12/2004 e approvato definitivamente dal Consiglio regionale con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107. La Regione ha poi prodotto ulteriore normativa di modifica del Piano e di chiarimenti per l'applicazione degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione.

9.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici più significativi sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV 01: CARTA DEI CORPI IDRICI E DEI BACINI IDROGRAFICI

- ◇ Bacino idrografico: I026 – Fissero – Tartaro – Canalbianco (F.T.C.) – Interregionale

Il fiume più prossimo, inserito fra i corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è il Fiume Tartaro, situato a 1,6 km a Nord est.

Il fiume più prossimo, inserito tra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è il Cavo Maestro del Bacino superiore, situato a 3km a Sud.

- TAV 19: CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA VENETA

Grado di vulnerabilità: B (Basso) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione, Non saturo, tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità, Idraulica, Superficie topografica) compreso tra 25 – 35 (range 0 – 100).

Grado di vulnerabilità: M (Medio) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione, Non saturo, tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità, Idraulica, Superficie topografica) compreso tra 35 – 50 (range 0 – 100).

- TAV. 20: ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

- ◊ Zone vulnerabili: Provincia di Rovigo e comune di Cavarzere (D.Lgs 152/2006)

- TAV. 36: ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO

- ◊ Zone omogenee di protezione: Zone di pianura: zone a bassa densità insediativa

- TAV. 37: CARTA DELLE AREE SENSIBILI

- ◊ Bacino scolante nel mare Adriatico

Il sito non ricade in area sensibile

9.2 ULTERIORI CONSIDERAZIONI RICAVATE DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'art. 15 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" descrive le procedure per la definizione delle aree da vincolare per la salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano, cui spetta ai Consigli di bacino sulla base delle direttive tecniche emanate dalla Giunta regionale. I vincoli così individuati andranno ad essere recepiti dagli enti territoriali in sedi di pianificazione e durante l'attività di vigilanza. L'iter descritto, allo stato attuale, non è ancora compiuto. Valgono, quindi, le indicazioni riportate al comma 4:

"4 Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali."

Il sito in oggetto non rientra nella zona di rispetto citata.

9.3 CONCLUSIONI

Il P.T.A. non evidenzia vincoli o prescrizioni che possono pregiudicare la realizzazione del progetto.

10 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

I Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Le Z.P.S., non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92, obiettivo della direttiva è la "*conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico*", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Per i S.I.C. vale lo stesso discorso delle Z.P.S., cioè non sono aree protette nel senso tradizionale e quindi non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, nascono con la direttiva 92/43 "*Habitat*", recepita dal D.P.R. n. 357/97 e successivo n. 120/03, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione.

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat"), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli"), ha ridefiniti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) in ambito regionale. La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito ulteriormente aggiornata con diversi provvedimenti regionali.

Il comma 5 dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. affida alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per rendere operativa a livello regionale la procedura di Valutazione di Incidenza.

La Regione, con riferimento alla disposizione statale, è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza e, in particolare, con la deliberazione di Giunta regionale n. 2299 del 09.12.2014, la quale ha approvato la seconda Guida Metodologica per la valutazione di incidenza.

La norma è stata di fatto sostituita con la DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017 “*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative."*, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”

La nuova proposta di Guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi richiesti ai proponenti e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.

Il sito più prossimo è:

- SIC IT3270007 "Gorghi di Trecenta" a 2.037 m verso Nord Ovest;

Per l'istanza in oggetto non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017.

È allegata la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale con relativa relazione (ALL. C01: RELAZIONE TECNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ALLEGATI A ED E, D.G.R. 1400/2017) che illustra le motivazioni per cui non è predisposta la Valutazione di INCidenza Ambientale.

11 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DISTRETTO IDROGRAFICO PADANO (P.G.R.A.) (AGGIORNAMENTO 2022)

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d'uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico di competenza.

Il P.G.R.A. persegue finalità prioritarie di incolumità e di riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica ed esercita la propria funzione per tutti gli ambiti territoriali che potrebbero essere affetti da fenomeni alluvionali anche con trasporto solido.

Il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 è stato adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. le Mappe della pericolosità e del Rischio di alluvione ed il PGRA distrettuale devono essere riesaminati e, se del caso, aggiornati entro sei anni dalla loro adozione ed approvazione.

Gli aggiornamenti possono avvenire anche entro il periodo sessennale in quanto necessari in conseguenza di modifiche della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi e dell’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché allo stato di realizzazione delle opere programmate.

Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con Decreto n. 43/2022 del 11/04/2022 ha approvato gli ultimi aggiornamenti cartografici delle aree allagabili di cui alle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, compreso le correzioni di errori materiali.

Dall’analisi delle cartografie allegate il sito ricade in:

- in area a scarsa pericolosità idraulica (P1)
- in area a rischio idraulico moderato o nullo (R1) e in area a rischio idraulico medio (R2);

- non sono previsti tiranti idraulici nelle situazioni di media e elevata probabilità (TR<200 anni)

12 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) ha lo scopo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti imposti dalla normativa.

Il Piano è predisposto in attivazione degli art. 9, 10, 11 e 13 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e degli art. 22 e 23 della L.R. 16 aprile 1965, e successive modifiche.

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato in origine approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57, dell'11 novembre 2004.

Nel PRTRA del 2004 era riportata la classificazione del territorio regionale in zone a diverso regime di qualità dell'aria, in seguito alla valutazione preliminare della qualità effettuata in ottemperanza ai dettami dell'abrogato D. Lgs. 351/99. La zonizzazione del territorio regionale è stata successivamente aggiornata con D.G.R.V. n. 3195 del 17/10/2006 e con D.G.R.V. n. 2130 del 23/10/2012 e, quindi, approvato con D.C.R. n. 90 del 19 aprile 2016.

Con D.G.R.V. n. 1855 del 29/12/2020 è stata approvata la revisione del P.R.T.R.A. in adeguamento alle disposizioni del D.L. 13/08/2010, n. 155.

Il comune di Trecenta rientra nella classe di Zonizzazione: IT0522 Pianura

Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di interventi puntuali, ma direttive che i comuni e le province applicano attraverso i Tavoli Tecnici Zonali previsti dall'art. 7 della Normativa Generale di Piano.

Il progetto non prevede la realizzazione di nuovi punti di emissione convogliata che richiedono la specifica approvazione da parte degli Enti pubblici. Il transito di mezzi o veicoli connessi al progetto sulla viabilità pubblica rientra nel contesto monitorato dalle varie centrali gestite dall'A.R.P.A.V. e di conseguenza sarà sottoposto alle prescrizioni e limitazioni imposte dai piani locali di prevenzione dell'inquinamento.

13 MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.), previsto dall'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1988, n. 5, individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile dell'intero territorio regionale, definisce i fabbisogni e le fonti da vincolare all'utilizzo idropotabile, detta disposizioni di attuazione e si sofferma in particolare sullo schema acquedottistico del Veneto Centrale, definendo principalmente le strutture di interconnessione per l'approvvigionamento idropotabile di quattro Ambiti Territoriali Ottimali (laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine).

Le disposizioni di attuazione individuano:

- i fabbisogni idropotabili relativi al giorno di massimo consumo assegnate a ciascun Comune con riferimento all'anno 2015, tenendo conto del fabbisogno per uso domestico, per le attività commerciali ed i servizi, nonché per gli usi artigianali e industriali inscindibili da quelli civili umani;
- le risorse idriche da salvaguardare per il fabbisogno idropotabile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- i criteri tecnici per la realizzazione degli acquedotti diretti ad un modello di reticolazione che porti alla eliminazione pratica del rischio di fallanza per rotture di condotte od altro, alla distribuzione spontanea del carico idraulico (uniformità del cielo piezometrico) tra i suoi vari elementi secondo le esigenze del consumo nel tempo e nello spazio.

Il Mo.S.A.V. è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1688 del 16/06/2000 ed ha acquisito i pareri favorevoli della VII Commissione consiliare regionale, delle Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell'Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Po, e del Magistrato alle Acque. Esso sostituisce la Variante al "*Piano Regionale Generale degli Acquedotti*", adottata dalla Giunta Regionale nel 1988.

È in corso l'aggiornamento del Piano in riferimento, in particolare, all'individuazione dei punti di prelievo principali ed in secondo luogo dei tracciati delle condotte di adduzione che costituiscono le maglie dello schema acquedottistico.

13.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto.

- TAV. N. 1: BACINI IDROGRAFICI E UNITÀ IDROGEOLOGICHE

- ◇ Bacino n. 3: Fissero Canalbianco
- ◇ Area di bassa pianura

- TAV. N. 2: SCHEMI ACQUEDOTTISTICI E IMPIANTI DI PRODUZIONE IDRICA PRINCIPALI – STATO DI FATTO

I punti di “*produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione)*” più prossimi sono ubicati circa 9 km a nord a Badia Polesine e 11 km a sud est ad Occhiobello.

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- TAV. N. 3: FOGNATURE PRINCIPALI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RELATIVI RECAPITI – STATO DI FATTO

Il comune di Trecenta non è servito depuratore con potenzialità maggiore di 10.000 ab. eq..

- TAV. N. 4: SCHEMI ACQUEDOTTISTICI, INTERCONNESSIONI E IMPIANTI DI PRODUZIONE IDRICA PRINCIPALI – STATO DI PROGETTO

Nessuna ulteriore indicazione rispetto a quanto riportato nella tavola 2.

- TAV. N. 4.1: SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DEL VENETO CENTRALE – COROGRAFIA DI PROGETTO

- ◇ F Polesine

- TAV. N. 5: FOGNATURE PRINCIPALI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE >10000 AE CON RELATIVI RECAPITI – STATO DI PROGETTO.

◇ Il comune di Trecenta non è servito depuratore con potenzialità maggiore di 10.000 ab. eq..

- [TAV. N. 6: PRINCIPALI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, LIVELLI DI TRATTAMENTO E CORPI RICETTORI – STATO DI PROGETTO](#)

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- [TAV. N. 7.6: CARTA DEGLI AMBITI ACQUEDOTTISTICI - AMBITO F – POLESINE](#)

Non si rilevano ulteriori elementi rispetto a quelli già citati

13.2 CONCLUSIONI

Il Piano non individua in prossimità del sito *punti di produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione)* i più prossimi sono ad oltre 9 km.

Il sito non ricade entro le “*Aree di produzione diffusa di importanza regionale*”.

Dall’esame del M.O.S.A.V. non sono emersi elementi che possono pregiudicare la fattibilità del progetto.

14 CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO

La Carta Archeologica del Veneto è il prodotto di una collaborazione tra la Regione Veneto, la Soprintendenza Archeologica per il Veneto e l'Università di Padova.

La Carta Archeologica è nata nella seconda metà degli anni ottanta per raggiungere una conoscenza ottimale del territorio che consentisse la comprensione:

- delle modalità delle scelte insediative avvenute nel passato,
- delle esigenze e delle potenzialità delle singole aree;
- impostare una corretta progettazione territoriale mirata:
- alla salvaguardia dei beni archeologici presenti sul territorio stesso,
- all'elaborazione di programmi di valorizzazione dei siti e dei beni archeologici.

Nella cartografia allegata sono individuati principalmente i punti di ritrovamento di oggetti, distinti in base alla quantità rinvenibile, i siti complessi e realmente ampi e le aree ad alta densità di rinvenimenti. I punti di ritrovamento archeologico sono descritti con simbologia a colori differenti in base alle epoche, e individuati con numeri progressivi che rinviano ad una scheda contenente informazioni in merito ai singoli ritrovamenti effettuati in un determinato luogo, sulla loro tipologia, sulla bibliografia disponibile ecc.

Il contesto territoriale, entro cui ricade il sito, è riportato nella cartografia relativa al

Foglio 63 (Legnago) – Libro II

Foglio 64 (Rovigo) – Libro III

Foglio 75 (Mirandola) – Libro II

Foglio 76 (Ferrara) – Libro III

La Carta Archeologica del Veneto indica i seguenti ritrovamenti più prossimi al sito (oltre 500 m):

**293. TRECENTA (RO)
BOARIA SCARDOVELLI**
[III SO, 45°01'05" N, 0°59'49" O, m 8]

Pianura, al margine di dosso fluviale.
Elementi strutturati, materiale sporadico [R],
rinvenimento casuale da scasso, 1959.
In parte disperso, in parte presso privati.

■
In seguito a lavori di scavo d'argilla per la
fornace Crivellari, alla profondità di m.
2,50-3 ca., lungo una piccola strada privata,
a m 200 ca. verso occidente, nella Bassa

Capovilla, si rinvennero resti di muro, una
anfora intera (di tipo Dressel 7-11), un'anfora
segata e quattro colli d'anfora. Data-
zione: I sec. d.C.

ZERBINATI 1982a, p. 153, nr. 27 b; TONIOLO 1987, p. 106;
Atria 1989, pp. 150-151, nr. 131.

**295. BAGNOLO DI PO (RO)
GORGO SPINO-GATTOLO**
[III SO, 45°01'02" N, 0°58'11" O, m 9 ca.]

Pianura, dosso fluviale di ramo padano.
Monumento funerario, materiale sporadico [R],
rinvenimento casuale da aratura, 1965.
Parte disperso, parte al Museo Civico di Rovigo
(cippo funerario).

■
In località Gorgo Spino, nel fondo di pro-
prietà del sig. Bellino Tramarin, a m 200 ca.
dell'abitazione, a cm 60 di profondità, in-
sieme a frammenti di laterizi e anfore è
venuto in luce un cippo funerario di forma
cilindrica a fusto liscio con iscrizione che
ricorda una *Trantia Maxsuma* e una *Olia
Prima*. È databile alla fine del I sec. a.C.
Nella località Gattolo, prossima alla prece-
dente, si sono scoperti frammenti di manu-
fatti fittili (ceramiche e laterizi).

CIL, I, 4, 3407; RAMILLI 1966-67, pp. 59-62; ZERBINATI
1982a, p. 153, nr. 29 a-b; *Atria* 1989, pp. 153-154, nr. 133.

**294. TRECENTA (RO)
LA PIEVE - FORNACE CRIVELLARI**
[III SO, 45°01'15" N, 0°59'36" O, m 8]

Pianura, dosso fluviale di ramo padano.
Tombe, materiale sporadico [R], rinvenimento
casuale da scasso, 1934.
Materiali dispersi.

■
Nei pressi de «La Pieve», alcuni operai
della fornace Zebini, ora Crivellari, misero
in luce, alla profondità di cm 60 ca. varie
anfore e altri materiali appartenenti a uno
o più corredi di tombe probabilmente a
cremazione (vasi e balsamari in vetro, lu-
cerne, monete e frammenti di vasi in terra-
cotta). Sulla base della descrizione del ma-
teriale si può proporre una datazione al I
sec. d.C..

SARTORELLI 1940, p. 8; ZERBINATI 1982a, p. 152, nr. 27
a; *Atria* 1989, pp. 149-150, nr. 130.

**296. BAGNOLO DI PO (RO)
CAMPAGNINA**
[III SO, 45°01'01" N, 0°57'46" O, m 9 ca.]

Pianura, al margine di dosso fluviale.
Tombe, materiale sporadico [R], rinvenimenti
casuali da aratura, 1935-1937.
Materiale in parte disperso, in parte presso pri-
vati.

■
Sono tramandate notizie riguardanti la
scoperta di tombe (a cremazione? ad inu-

mazione?). Si è potuto esaminare ciò che
rimane di un corredo di tomba a cremazio-
ne: *hydria* di forma cubica in vetro verde
chiaro, bastoncino a tortiglione in vetro
verde, frammenti e manico di specchio in
bronzo, borchia in bronzo, piccolo fram-
mento di ceramica a pareti sottili grigie.
Materiali databili al I sec. d.C.
Erano state recuperate anche due anfore
che, in seguito, andarono distrutte.

ZERBINATI 1982a, p. 153, nr. 28; *Atria* 1989, pp. 159-160,
nr. 138.

Non sono indicati ritrovamenti in corrispondenza del sito.

15 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2022/2027

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2022/2027 ha i seguenti obiettivi prioritari:

- conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat;
- valorizzare le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche;
- pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero;
- individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi;
- ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica;
- contenere l'espansione di specie estranee al panorama faunistico regionale;
- gestione degli ungulati;
- promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali, dei parametri relativi all'attività venatoria e, più in generale, di tutte le attività connesse alla gestione faunistica;
- attenuare i livelli di conflitto e di "percezione negativa" nei confronti dell'attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell'opinione pubblica in generale;
- promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali in materia di prelievo venatorio;
- definire una proposta di modello organizzativo e gestionale.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022/2026 è stato approvato con Legge Regionale n. 2 del 28 gennaio 2022 e ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

Il grafico allegato al Piano Faunistico Venatorio indica che l'area ricade entro l'Ambito Territoriale di Caccia ATC 1.

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

L'area d'intervento non ricade entro: Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di valenza ambientale, in Aree protette, Parchi e Valichi.

16 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La Classificazione Acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

I concetti fondamentali della zonizzazione acustica sono stati introdotti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", e s.m.i., e sono stati approfonditi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

I concetti approfonditi sono: "*valore limite di emissione, valore limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità*":

- valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valore di attenzione: rappresenta il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

I valori limite di immissione sono distinti in assoluti e differenziali. I primi sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e i secondi con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i., stabilisce, all'art. 6, fra le competenze dei comuni: "*a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a)*".

Il Comune di Trecenta è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato.

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIOA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO

L:\AIEM GREEN SRL - FV Trecenta - Cod. 1799 - APRILE 2023\Ver_00 - VIA - Aprile 2023\Relazioni\A03 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.docx

Il Piano colloca il sito in oggetto completamente nella classe III "Aree di tipo misto"




Figura 1: Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica con ubicato il sito d'intervento

Per la classe citate valgono i seguenti limiti di immissione ed emissione:

Classe	Area	Limiti assoluti		Limiti differenziali	
		diurni dB(A)	notturni dB(A)	diurni dB(A)	notturni dB(A)
I	Aree particolarmente protette	50	40	5	3
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45	5	3
III	Aree di tipo misto	60	50	5	3
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	5	3
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	5	3
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	-	-

Tab. 2 – Valori limite di immissione acustica (DPCM 01.03.91 – DPCM 14.11.97)

Classe	Area	Limiti assoluti	
		diurni dB(A)	notturni dB(A)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 – Valori limite di emissione (DPCM 14.11.97)

L'attività nel sito deve attenersi ai limiti citati come dimostrato, eventualmente, da apposite rilevazioni.

17 ALTRI VINCOLI

Non sono stati individuati altri vincoli per il sito in oggetto.

18 CONCLUSIONI

L'esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che l'area d'intervento **RICADE** nelle seguenti zone:

- area a scolo meccanico (da PTRC)
- area a pericolosità idraulica (P1) (da PTCP e PAI)
- in area a rischio idraulico moderato o nullo (R1) e in area a rischio idraulico medio (R2); (da Piano di gestione del rischio alluvioni Distretto Idrografico Padano (P.G.R.A.))

L'esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che l'area d'intervento **NON RICADE** nelle seguenti zone:

- aree di tutela paesaggistica;
- parchi o riserve naturali;
- Siti di Importanza Comunitaria;
- Zone di Protezione Speciale;
- zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- fascia di ricarica degli acquiferi;
- area tributaria della laguna di Venezia;
- piani di area istituiti dal P.T.R.C.;
- area sensibile dal punto di vista della tutela della qualità delle acque sotterranee;
- area di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici;
- area a pericolosità geologica
- zona di attenzione geologica
- zona di attenzione idraulica
- area a pericolosità da valanga
- zone con ritrovamenti di interesse archeologico;
- aree nucleo della rete ecologica (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi).

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore.